

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E
INVALIDI DEL LAVORO**

ANNO XIV – numero 24 – 29 luglio 2019

**Rassegna
di informazioni parlamentari ANMIL**

**a cura dell'Ufficio I – Servizi Istituzionali
Direzione generale**

Redazione: via Adolfo Ravà 124 – 00142 Roma

SOMMARIO

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione Lavoro

Svolgimento di interrogazioni.....3

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione Lavoro

Lunedì 22 luglio

Svolgimento di interrogazioni

Il Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali Claudio Durigon ha risposto in Commissione ad una interrogazione, a prima firma dell'On. Fatuzzo, in merito al **divieto di cumulo tra l'assegno ordinario d'invalidità, concesso ed erogato dall'Inps, con la rendita vitalizia Inail, se riferita allo stesso evento o causa, fino a concorrenza della rendita stessa.**

Il Sottosegretario in particolare ricorda che, l'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che le pensioni di inabilità, di reversibilità, o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AGO), liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa.

Pertanto, è possibile avere un riconoscimento di pensione di inabilità, assegno ordinario d'invalidità e, contemporaneamente uno Inail per lo stesso evento o causa, ma i benefici economici spettanti non saranno cumulabili.

La disposizione in questione, in sostanza, determina che, ove l'evento invalidante sotteso alla concessione delle prestazioni sia il medesimo, i lavoratori possono cumulare solo la quota di pensione eccedente la rendita Inail stessa.

La *ratio* della norma risiede nella necessità di impedire che, per il medesimo evento invalidante, siano corrisposte più prestazioni a carico di enti diversi, ancorché si tratti di forme distinte di assicurazione obbligatoria, aventi finalità e natura differente, risarcitoria quella gestita dall'Inail e previdenziale quella gestita dall'Inps.

L'obiettivo è quello di evitare che da una medesima causa di inabilità derivino, come conseguenze sul piano previdenziale, due distinte attribuzioni patrimoniali in senso lato compensative della medesima riduzione di capacità lavorativa e di guadagno.

Dunque, per espressa previsione normativa, la rendita Inail dal 1995 non è cumulabile con l'assegno ordinario d'invalidità e con la pensione di inabilità a carico dell'Inps, liquidata per lo stesso evento invalidante, fino alla concorrenza della rendita stessa e ciò per evitare, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, il cumulo delle prestazioni.

L'Inail con circolare n. 54 del 9 dicembre 1993 ha fornito i chiarimenti e le modalità operative per la trattazione dei casi d'incumulabilità delle diverse prestazioni, disciplinando inoltre la facoltà dell'assicurato all'esercizio del diritto di opzione per il trattamento economico più favorevole, con rinuncia espressa all'altra prestazione.

La problematica in esame dell'incumulabilità è stata oggetto, in passato, di una possibile riconsiderazione. Infatti, nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 186 del 23 dicembre 2004, è stato esaminato, in tal senso, un disegno di legge riguardante «Modifiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita Inail».

D'altro canto, va pure considerato che **la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 227 del 22-29 maggio 2002, proprio nello scrutinio della costituzionalità dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, ha ritenuto legittima la previsione legislativa di un regime di incompatibilità o divieto di cumulo tra le prestazioni previdenziali ed assistenziali a carico dell'Inps, laddove il lavoratore già benefici – in ragione di uno stesso evento inabilitante – di una rendita a carico dell'Inail.** In particolare, la Corte ha affermato che «non può escludersi un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze della spesa pubblica e con criteri di gradualità, introduca un divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali o assistenziali».

La disposizione in parola risponde ad una scelta del legislatore, ispirata essenzialmente ad un rigore finanziario giustificato dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica previdenziale.

Nel ribadire che le prestazioni previdenziali erogate dall'Inps e dall'Inail erano tra di loro cumulabili senza alcun limite fino al 1995, **potrà essere valutata nel tempo la possibilità che tecnicamente sia percorribile la soluzione prospettata per i premi assicurativi, in modo da superare la sussistenza di una doppia imposizione contributiva, priva del corrispettivo duplice beneficio.**

Garantisce quindi l'attenzione e l'impegno di questo Governo allo studio di eventuali possibili soluzioni tecniche che possano andare nel senso auspicato dall'onorevole Interrogante.